



Decreto Dirigenziale n. 51 del 04/03/2013

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

**INTEGRAZIONE AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 105 DEL 6 SETTEMBRE 2012,
CONTENENTE LA REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI USI
NEL PORTO DI POZZUOLI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale.

LETTE

- la delibera di Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta regionale 5 aprile 2002 n. 1282, di approvazione delle "Linee guida per il sistema della portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il sistema della logistica e della intermodalità", con cui la Regione ha inserito i porti e gli approdi di rilevanza regionale in un sistema articolato in 10 ambiti territoriali autosufficienti, omogenei sotto il profilo dell'identità territoriale ed equiaccessibili ed ha, inoltre, elencato le componenti e le funzioni del sistema integrato della portualità;
- le delibere di Giunta regionale 8 ottobre 2002 n. 4463 e 15 novembre 2002 n. 5490, con cui la Regione, in attuazione del citato art. 6, comma 1, l. reg. 3/2002, ha approvato le "Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica", le quali: hanno evidenziato come la funzione della portualità turistica interessi tutti i porti campani, dalla foce del Garigliano al porto di Sapri; hanno effettuato una ricognizione della realtà portuale esistente, individuando ed elencando i porti campani rientranti nei 10 ambiti territoriali autosufficienti formalizzati dalla precedente d.G.R. 1282/2002, tra cui rientra anche il porto di Pozzuoli; hanno schedato i suddetti porti regionali descrivendone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i servizi e le attrezzature per il diporto presenti in ciascuna struttura;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione a fini ricognitivi dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002", tra cui rientra anche il porto di Pozzuoli;
- la legge regionale 13 ottobre 2008 n. 13, di approvazione del "Piano territoriale regionale" (PTR), che ha richiamato, facendo proprie, le "Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica" di cui alla citata d.G.R. 5490/2002, così formalizzando con fonte normativa quali siano i porti di competenza della Regione.

CONSIDERATO

- che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- che, come da d.G.R. n. 1047/2008, il Settore Demanio marittimo è incaricato della definizione delle destinazioni d'uso delle aree e delle pertinenze demaniali, della ripartizione degli spazi acquei, nonché delle varie attività che si esercitano nei porti, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, e del combinato disposto di cui agli artt. 30, 50, 62, 65 e 66 Cod. Nav., nonché 38 e 59 Reg. Cod. Nav., nel rispetto delle d.G.R. n. 2000/2002, n. 1806/2004, n. 395/2006, e delle prescrizioni tecniche di cui alle "Linee programmatiche" approvate con d.G.R. n. 5490/2002;
- che le Capitanerie di porto continuano a svolgere funzioni amministrative e ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, agli aspetti tecnico-nautici, a quelli della sicurezza a terra, a mare e nella navigazione, alla vigilanza sul corretto uso del demanio marittimo, alla polizia marittima e portuale, alla tutela dell'ambiente mediante sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché in materia di circolazione nei porti e di polizia stradale.

CONSIDERATO INOLTRE

- che con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo 18 maggio 2012, n. 42 è stato approvato l'accordo, sottoscritto congiuntamente dalla Regione Campania e dal Comune di Pozzuoli, con cui sono stati individuati i confini del porto di Pozzuoli;
- che con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo 7 giugno 2012, n. 43, poi sostituito dal successivo decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo del 6 settembre 2012, n. 105 è stata approvata la "Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Pozzuoli, Comune di Pozzuoli".

ATTESO CHE

- sin dal 2002 la Regione Campania ha autorizzato, con provvedimenti reiterati anno dopo anno, il Comune di Pozzuoli a gestire parte del Molo Caligoliano per destinarla a parcheggio pubblico;
- l'Amministrazione comunale anche nel 2012 e 2013 ha rinnovato detta esigenza, dichiarando essere indispensabile per il miglioramento delle condizioni di vivibilità e fruibilità del Centro storico e delle istituite "ZTB-Zona a traffico limitato – Settore Basso" e "ZTL1 – Zona a traffico limitato – Centro Storico", nonché al fine di ovviare a potenziali tensioni che potrebbero determinare turbative dell'ordine pubblico, poter disporre di parte del Molo Caligoliano da destinare a parcheggio;
- occorre peraltro verificare la compatibilità dell'attività di parcheggio pubblico con le altre destinazioni attribuite al Molo Caligoliano dal citato decreto dirigenziale n. 105/2012;
- l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli condivide la possibilità di utilizzare parte del Molo Caligoliano come parcheggio pubblico, ferma restando la prioritaria destinazione dello stesso al traffico commerciale;
- vanno in ogni caso salvaguardati i lavori di riqualificazione portuale svolti dal Commissariato straordinario ex art. 11, comma 18, l. 887/84, i quali interessano in primo luogo buona parte del medesimo Molo Caligoliano.

DECRETA

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo del 6 settembre 2012, n. 105 è così sostituito:
"Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 1 fino al cancello posto in radice del molo Caligoliano, della lunghezza di 160 metri circa, evidenziato in giallo nella planimetria, ed il

prospiciente specchio acqueo sono destinati alle navi da traffico commerciale ed agli operatori portuali che svolgono attività ad esse correlate, comprese le attività tecnico-nautiche, le operazioni di bunkeraggio ed i lavori con fiamma, mediante uso pubblico indifferenziato da parte degli operatori economici rientranti nelle suddette categorie, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli. Compatibilmente con lo svolgimento delle suddette attività e senza intralcio per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, parte del molo può anche essere utilizzata come parcheggio pubblico da parte del Comune di Pozzuoli, previa concessione demaniale marittima. ”.

2. Copia del presente decreto è inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.
3. La comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del presente decreto sul BURC sarà effettuata alla Capitaneria di porto di Napoli, all'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, al Comune di Pozzuoli, all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia delle Dogane.

Il dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto